

R.G. 5997/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

Sezione lavoro

Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, all'udienza del 24/05/2019 la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 5997/2018 R.G. LAVORO

TRA

GIUSEPPINA GAROFALO

rappresentato e difeso dall'avv. FERRARA RAFFAELE, come da procura in atti.

RICORRENTE

E

I.N.P.S.

rappresentato e difeso dall'avv. IMBRIACI SILVANO, come in atti.

RESISTENTE

OGGETTO: TFR fondo garanzia

CONCLUSIONI: come in atti.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 27/04/2018 il ricorrente Garofalo Andrea ha dito Questo Tribunale esponendo:



di aver lavorato alle dipendenze della società FAMAR srl dal 19.07.1986 al 28.02.1991; di aver diritto ad € 1981,02 oltre interessi e rivalutazione monetaria a titolo di T.F.R. così come statuito nella sentenza n. 19860/2013 del Tribunale di Napoli del 18.11.2013;

di aver proceduto a pignoramento mobiliare con esito negativo;

che alcuna altra di esecuzione è esperibile in quanto la società non possiede immobili; che la società datrice non è in concreto assoggettabile a procedura concorsuale, mancando i presupposti di fallibilità della stessa ed in particolare mancando la soglia di fallibilità della stessa società data l'esiguità del credito vantato dal ricorrente;

che aveva presentato domanda telematica all'INPS per chiedere l'intervento del fondo di garanzia;

che l'INPS aveva rigettato tale domanda adducendo quale ragione la mancanza di decreto di fallimento;

che aveva avverso tale decisione presentato ricorso amministrativo senza esito;

Concludeva, dunque, per la condanna dell'INPS resistente al pagamento della somma di € 1981,02 a titolo di TFR oltre rivalutazione ed interessi come sancito nella citata sentenza con vittoria di spese di lite con attribuzione.

L'INPS si costituiva in giudizio concludendo con argomentazioni varie per il rigetto del ricorso.

All'odierna udienza prima di discussione, si è ascoltata la discussione delle parti ed, all'esito della camera di consiglio, deciso il giudizio mediante la pubblica lettura della sentenza.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Il Legislatore italiano con la Legge 29 maggio 1982, n. 297, articolo 2, nel dare attuazione alla direttiva comunitaria relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro (direttiva CEE del Consiglio 20 ottobre 1980, n. 80/987) ha istituito presso l'INPS il fondo di garanzia, gestito dall'Istituto medesimo, per assicurare ai lavoratori, nel caso di insolvenza del datore di lavoro, la soddisfazione effettiva del credito.

Il Fondo di garanzia assicura il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati in coerenza con la direttiva comunitaria, identificando i diritti stessi per il titolo, sul quale si fondano.



L'intervento del fondo - chiaramente ispirato ad un ratio garantistica del prestazione lavorativa - trova propria genesi necessaria nell'insolvenza del datore di lavoro.

Una volta accertata siffatta insolvenza si giustifica, nella chiara ottica garantistico-solidaristica, l'intervento del Fondo stesso verificata ovviamente la consistenza e la natura del credito del lavoratore stesso.

Punctum dolens della citata ed in modo estremamente sintetico tracciata disciplina si rinviene nelle modalità di accertamento dell'insolvenza del datore ed, in particolare, nelle ipotesi in cui il datore non sia in concreto assoggettabile a procedura fallimentari. In proposito, infatti, l'art. 1 co. 5 d.lgs. 80/1992 stabilisce che qualora il datore di lavoro non sia soggetto alla legge fallimentare, l'intervento del fondo è consentito solo dopo l'infruttuoso esperimento della esecuzione forzata per realizzare il credito.

In particolare il quesito che si pone attiene, stante l'esiguità del credito, l'esito infruttuoso del pignoramento mobiliare e la documentale insussistenza di beni immobili da parte del datore, alle modalità di accertamento dell'insolvenza datoriale.

In particolare ci si interroga se la verifica da parte del Tribunale fallimentare - all'esito dell'istruttoria prefallimentare - circa la fallibilità o meno del datore funga da ineludibile presupposto per l'attivazione dell'intervento garantistico del Fondo.

La questione ha trovato riscontro nella recente giurisprudenza della Suprema Corte: "*La verifica da parte del Tribunale fallimentare all'esito dell'istruttoria prefallimentare della non fallibilità dell'imprenditore ai sensi del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 15, u.c., funge da presupposto, unitamente all'insufficienza delle garanzie patrimoniali a seguito dell'esperimento della esecuzione forzata, per l'intervento dell'INPS- Fondo di garanzia per il pagamento del TFR e dei crediti di lavoro di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, art. 2". Ha in proposito argomentato che la L. n. 297 del 1982, art. 2, ha previsto il pagamento del T.F.R. da parte dell'INPS quando l'impresa sia assoggettata a fallimento, ovvero quando (comma 5) il datore di lavoro, non soggetto alla legge fallimentare, venga sottoposto infruttuosamente ad esecuzione forzata. Analoghe previsioni regolano l'intervento dell'INPS per il pagamento dei crediti di lavoro diversi dal TFR, a tenore del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, art. 1, commi 1 e 2. Questa Corte ha ritenuto (cfr. Cass. 7585 del 2011; Cass. 15662 del 2010; Cass. 1178 del 2008; Cass. 7466 del 2007) che una lettura della legge nazionale orientata nel senso voluto dalla Dir. CE n. 987 del 1980, consente, secondo una ragionevole interpretazione, l'ingresso ad un'azione nei confronti del Fondo di garanzia anche*



quando l'imprenditore, pur astrattamente fallibile, non sia in concreto assoggettabile al fallimento (sempre che, comunque, l'esecuzione forzata si riveli infruttuosa). L'espressione "non soggetto alle disposizioni del R.D. n. 267 del 1942" va quindi interpretata nel senso che l'azione della citata L. n. 297 del 1982, ex art. 2, comma 5, trova ingresso quante volte il datore di lavoro non sia assoggettato a fallimento, vuoi per le sue condizioni soggettive vuoi per ragioni ostative di carattere oggettivo. In applicazione di tale principio ha ripetutamente affermato (Cass., sez. lav., 28 gennaio 2015 nr. 1607; 4 luglio 2014 nr. 15369; 1 aprile 2011 nr. 7585) che il rigetto della istanza di fallimento da parte del Tribunale fallimentare per esiguità del credito, a tenore del, R.D. n. 267 del 1942, art. 15, u.c., (secondo cui "Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a euro trentamila...") assolve alla condizione della non assoggettabilità del datore di lavoro a fallimento." (Cassazione civile sez. VI, 07/02/2019, n.3667)

La Suprema Corte, dunque, richiamando anche propri precedenti arresti, conferma l'idea della indispensabilità della verifica all'esito dell'istruttoria prefallimentare delle condizioni di fallibilità del datore non essendo sufficiente l'esito infruttuoso delle procedure esecutive come del resto, puntualmente eccepito dalla difesa INPS.

A fronte di tali recenti arresti Questo Magistrato intende, pur non sfuggendo la precedenza giurisprudenza di Questo Tribunale richiamata da parte ricorrente, uniformarsi alla Giurisprudenza della Suprema Corte.

Applicando tali coordinate ermeneutiche all'odierno giudizio va detto che parte ricorrente non ha fornito la prova della non assoggettabilità in concreto del datore di lavoro alla procedura fallimentare e non può ritenersi applicabile neppure l'ipotesi di cui all'art. 15 co. 9 l. fall.

In base a tale norma, infatti, non si procede alla dichiarazione di fallimento solo se risulti accertato, all'esito dell'istruttoria prefallimentare, che l'ammontare di tutti i debiti scaduti e non pagati sia inferiore ad € 30.000.

Pertanto, non è possibile applicare tali norme al caso oggetto dell'odierno vaglio giurisdizionale in quanto non è possibile valorizzare solo ed esclusivamente l'importo vantato dall'odierno ricorrente e giudizialmente sancito, obliterando del tutto l'istruttoria prefallimentare e l'accertamento, in tale sede, di ulteriori ed eventuali crediti, alla luce di quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione.



In altri termini - ed in complessiva sostanza - non vi prova del rigetto dell'istanza dichiarativa di fallimento da parte del Tribunale per esiguità del debito aspetto che avrebbe consentito di sussumere il caso in esame nell'art. 2 co. 5 d.lgs. 297/1982.

Il ricorso pertanto deve essere rigettato.

Le spese di lite possono essere compensate in ragione della complessità dell'accertamento e di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 92 c.p.c. ed anche in ragione dei contrasti giurisprudenziali esistenti in materia ed oggetto di rispettivi richiami delle parti nei propri atti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:

1. rigetta integralmente il ricorso;
2. compensa le spese di lite.

Aversa, 24/05/2019

Il Giudice del Lavoro
Dott. Vincenzo Trinchillo

